

Norme di Conservazione Sito UNESCO  
“*Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene*”

**ALLEGATO “B”  
CRITERI OPERATIVI**

*BOZZA 7 dicembre 2018*

**B1 – INDIRIZZI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE**  
della *Core Zone* e della *Buffer Zone*

*In riferimento al punto 1,8 delle Norme i presenti Criteri Operativi assumono carattere di prescrittività conformemente a quanto appresso indicato al singolo comma CP (comma prescrittivo) diversamente assumono carattere indicativo di buona pratica. Qualora non precisato i criteri operativi che seguono si intendono validi per la Core Zone e la Buffer Zone, e a titolo indicativo di indirizzo per le Aree Limitrofe.*

1. **COLTIVAZIONI PERMANENTI** (*vigneti – frutteti – oliveti*)

- 1.1. **CP** L’impianto di nuove coltivazioni permanenti (*vigneti, frutteti, oliveti*) e/o il reimpianto delle stesse, conseguente al rinnovamento colturale o a interventi di riconversione colturale ove ammessi, sarà possibile nelle aree già condotte a coltura, o attualmente in condizioni di degrado per effetto dell’abbandono dell’originario uso agronomico, a condizione siano conservati i caratteri morfologici e idrologici del territorio rispetto alla sua forma originaria e salvaguardati i principali caratteri del paesaggio agrario di interesse storico.
- 1.2. Le sistemazioni dovranno perseguire il miglioramento della gestione e regimazione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione, evitando inutili impermeabilizzazioni nella realizzazione della viabilità di servizio.

A tale scopo i progetti dovranno individuare:

- le modalità per la ripresa di eventuali smottamenti esistenti;
- i drenaggi superficiali e profondi necessari all’ordinaria funzionalità idraulica;
- le opere necessarie per contrastare i fenomeni di erosione nei punti di immissione nei corpi idrici ricettori;
- i tratti di viabilità minore carrabile nei quali è assolutamente necessario l’impiego di materiali impermeabili idonei per superare pendenze elevate.

2. **MOVIMENTI TERRA**

- 2.1. **CP** I movimenti terra necessari alla conformazione del suolo per l’impianto di una coltura permanente (*vigneto, frutteto, oliveto*) saranno descritti e motivati puntualmente nella relazione geologica. Dovranno rispettare la morfologia originale dei terreni, rendendone possibile il riconoscimento a lavori completati e riguardare solo le zone in cui sono strettamente necessari, lasciando intatto il suolo in quelle aree dove la presenza di irregolarità della superficie non sono di impedimento alla coltivazione.

In particolare:

- a) saranno possibili livellamenti localizzati, realizzati con sterri e riporti entro spessori non superiori ad **1 m**, sia nella *Buffer zone* che nella *Core Zone*, intesi come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro che di riporto, per superfici non superiori a

5.000 mq, per singola unità colturale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica, per la messa in sicurezza di cose e persone.

- b) sono ammesse deroghe in eccedenza su aree circoscritte e per valide motivazioni (sistemazioni di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2000 mq, nonché per la realizzazione/ricostituzione di terrazzi e di viabilità di servizio, nel caso di sistemazioni tradizionali a gira poggio;
- c) è ammesso lo scasso in trincea fino alla profondità di 1 m (con le trincee poste lungo le linee di livello) per la messa a dimora di frutteti, oliveti;
- d) la modifica delle pendenze sul versante, sia in riduzione che in aumento, non dovrà superare il limite del 5% delle pendenze esistenti;
- e) le forme di versante, costolature, dossi e avvallamenti, dovranno essere conservate, soprattutto se minime, e nei casi in cui il rispetto del limite di cui alla lett. a) dovesse produrre l'eliminazione/appiattimento della forma stessa. Sono escluse le forme conseguenti a frane e smottamenti recenti, per le quali sono possibili le deroghe di cui alla lett. b);
- f) dovrà essere in ogni caso mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario, (primi 30 - 50 cm) conservato in cantiere durante i lavori e riutilizzato per ripristinare la morfologia finale dei luoghi.
- g) eventuali movimenti di terra per l'asporto ed il riporto di terreno "sterile", sono soggetti a specifica disciplina sulle "terre e rocce da scavo", che non potranno provenire da aree esterne alla *Core Zone*;
- h) non dovranno in ogni caso essere interessate da movimenti terra le singolarità geologiche presenti, quali: *corde conglomeratiche, forme carsiche, grotte, doline, archi morenici (Morena di Gai) e altre forme caratterizzanti il territorio*;
- i) la stabilizzazione dei versanti e delle scarpate dovrà essere effettuata preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica o comunque con interventi a basso impatto ambientale.

2.2 **CP** Nelle aree collinari a forte acclività con pendenze superiori al **50%**, non sono di regola giustificati movimenti di terre a scopo di miglioramento fondiario. Su tali aree i movimenti di terre saranno possibili solo per interventi di difesa idrogeologica ed **il ripristino di vigneti storici o altre colture tradizionali storicamente documentate.**

### 3. **FORMA E DIMENSIONI DELLE UNITÀ COLTURALI**<sup>1</sup>

3.1 **CP** La sistemazione agraria dovrà prevedere comunque il mantenimento di aree prative e l'inserimento armonico e differenziato di elementi arborei (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) di specie autoctone o storicamente inserite nell'ambiente (pruni, ciliegi, alberi da frutto e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali). Alla testa dei filari sarà prevista la messa a dimora di specie arboree tipiche, che anticamente fungevano da sostegno quali: gelso, salice, o specie fruttifere della tradizione locale, ciò allo scopo di

---

<sup>1</sup> Per unità colturale si intende l'appezzamento di terreno sottoposto ad una coltura, spesso monospecifica (seminativo ad orzo) delimitato fisicamente da siepi, viabilità, piste di servizio, o altre categorie di colture. La sua dimensione media è direttamente collegata alle tipologie colturali prevalenti e la sua diffusione rappresenta un fondamentale carattere distintivo del paesaggio agrario di un particolare contesto territoriale. Ha relazione con l'unità di misura di superficie locale, ed è significativa in relazione all'organizzazione fondiaria ed alle tecniche di coltivazione, originaria delle prime forme di colonizzazione agraria, che per le aree dell'antica bonifica è stato *Jugerum*, ovvero quantità di terreno arabile da una coppia di buoi in un giorno.

promuovere le forme dell'agricoltura tradizionale e di favorire la ripresa di condizioni ecologiche più complesse.

Tuttavia nelle aree pianeggianti o di media collina, fino al 30% di pendenza, l'impianto potrà essere previsto nello spazio della capezzagna.

3.2 **CP** In assenza dell'analisi storica prevista al punto 1.1 dell'Allegato "B2" Documentazione Tecnica, che dimostri la coerenza del nuovo impianto con tali parametri, e fatte salve le forme e superfici dei "vigneti storici", le dimensioni massime di riferimento delle singole unità colturali sono di:

- 5.000 mq nella **Core Zone** (1/2 ettaro prossimo all'unità di misura del Campo Trevigiano 5.204,69 mq)
- **1 ha** nella **Buffer Zone**.

È ammessa una flessibilità in entrambi i casi del 10%, con lo scopo di mantenere la struttura del mosaico agrario che caratterizza il sito;

Oltre tali dimensioni il progetto dovrà prevedere una separazione delle unità colturali, attraverso una fascia prativa mantenuta regolarmente falciata, di dimensioni coerenti con il verso e la pendenza dei versanti, ma adeguata a rendere possibile la messa a dimora degli elementi arborei di cui al punto 3.1.

In alternativa alla fascia prativa la separazione tra diverse unità colturali a vigneto, sarà possibile attraverso l'impianto di siepi o formazioni boscate disposte in modo coerente con la morfologia dei luoghi e le forme dell'agricoltura tradizionali.

Tali superfici prative o boscate, rientrano nella quota da assicurare ai sensi dei successivi punti 7.1 e 7.2. Le dimensioni delle fasce o siepi, sono riportate a titolo indicativo nel successivo paragrafo "fasce di rispetto e distanze". Sono fatte salve le forme dei vigneti storici tradizionali.

3.3 **CP** La lunghezza massima dei filari dei vigneti, si dovrà attestare su valori prossimi a:

- **80 m** nella **Core Zone**
- **150 m** nella **Buffer Zone**

Progetti di vigneti con tesature ininterrotte superiori, dovranno prevedere una interruzione con interposta fascia prativa, siepe o **formazione boscata** come previsto al precedente punto 3.2,

È ammessa una flessibilità in entrambi i casi del 20%, funzionale a meglio adattare l'unità colturale alla morfologia ed alla tessitura fondiaria originaria e sono conservate le tesature dei vigneti storici.

3.4 In ogni caso nell'impianto del nuovo vigneto, frutteto o uliveto:

- l'interfilare dovrà essere inerbito entro sei mesi dall'impianto;
- le scarpate verranno inerbite al momento della loro sistemazione;
- la copertura vegetale dovrà essere adatta al sostegno del terreno, con specie di origine locale a partenza rapida e a forte accestimento, seminate con sistemi di imbrigliamento, idrosemina, con particolare attenzione al contenimento dell'erosione superficiale;

#### 4. PENDENZE E DISPOSIZIONI DELLE UNITÀ COLTURALI

- 4.1 **CP** Nella realizzazione di nuovi vigneti, compreso l'espianto e il reimpianto di vigneti esistenti, si dovrà privilegiare nella Core Zone ed in ogni caso ove le pendenze superino il 15%, la disposizione a girapoggio, ovvero quella tradizionale che segue le curve di livello, con uno scostamento rispetto all'orizzonte fino al **5%** misurato lungo il filare. La disposizione curvilinea, in casi particolari, può essere sostituita da spezzate rettilinee. Si applicheranno tecniche di coltura orientate alla conservazione dei valori paesaggistici tradizionali con lavorazioni del suolo minime e limitate alla stretta fascia di impianto, conformate alle caratteristiche del suolo.
- 4.2 **CP** Può essere tollerata una disposizione diversa (rittochino o cavalcapoggio) solo per aree limitate, per esigenze di raccordo tra ambiti morfologicamente diversi, o per esigenze legate all'andamento dei confini di proprietà, od altri allineamenti significativi, nei seguenti limiti **referiti allo stato di fatto**:
- a) con pendenze di versante inferiori al 15% sono possibili le seguenti sistemazioni: *rittochino, girapoggio, cavalcapoggio*; sono comunque esclusi gradoni e ciglioni di larghezza superiore a 4 m, limitate alla viabilità di servizio;
  - b) con pendenze di versante tra il 15% e il 30%, sono possibili sistemazioni a *girapoggio/cavalcapoggio*, con terrazzamenti, bancole o ciglioni tutti trattorabili ovvero con larghezza utile fino a 3 m, con un filare per ciascun ripiano;
  - c) con pendenze di versante tra 30% e il 50% sono possibili solo sistemazioni a *ciglioni raccordati o terrazze raccordate*, con un filare per banchina con larghezza inferiore a 2 m a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario. Ogni 2-5 terrazzamenti stretti è possibile inserire un terrazzamento più largo per il transito dei mezzi meccanici; il ripiano avrà di norma leggera pendenza verso l'esterno per favorire lo sgrondo delle acque meteoriche;
  - d) oltre il 50% di pendenza è possibile solo la presenza del bosco e del pascolo, fatta eccezione per l'eventuale presenza di vigneti storici, testimoni di una viticoltura eroica in cui raccolta, potatura e manutenzioni, sono svolte esclusivamente a mano su ciglionature fragili su stretti gradoni inerbiti.
- 4.3 **CP** Le sistemazioni “... di traverso”, non coerenti con le forme ed i sestri d'impianto tradizionali, ed assunte in alcuni casi per aspetti di maggiore stabilità dei suoli, possono essere tollerate su terreni con pendenze elevate comunque non superiori al 50% a condizione che la pendenza massima sul filare non superi il 15%. Le sistemazioni di traverso si adatteranno alla morfologia del suolo con interruzioni in corrispondenza dei principali cambi di pendenza (valli e dossi) a cui potrà corrispondere un diverso orientamento dei filari.
- 4.4 Le unità colturali, comprese le capezzagne di servizio e di interruzione dei filari, mantenute a prato, saranno dotate di rete idraulica captante, che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle mediante adeguate reti scolanti (condotte, canalette, drenaggi) fino ai corpi ricettori pubblici, corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali.

## 5. FASCE DI RISPETTO E DISTANZE

5.1 **CP** Le nuove unità colturali conseguenti alla riorganizzazione saranno servite da piste di coltivazione inerbite, circoscritte da fasce prative, regolarmente falciate, con funzione di interruzione tra colture analoghe e di tutela ed incremento della biodiversità nei confronti di altre coltivazioni, boschi ed altri elementi arborei. Tali fasce saranno costituite da specie erbacee e floristiche tipiche dei prati stabili, ed avranno le seguenti dimensioni minime misurate dal filare o dal picchetto del tirante di testa filare:

- 6 m *da siepi ripariali, filari e alberate poste sui confini di proprietà; dalle più prossime formazioni forestali, macchie boscate, ed altre formazioni arboree, ancorché non classificabili bosco ai sensi della vigente legislazione;*
- 10 m *dall'unghia superiore della sponda o dal piede dell'argine verso campagna dei corsi d'acqua arginati, (art. 96, lettera f del R.D. 523/1904), quale fascia tampone, da mantenere a prato, o per la formazione di sistemi vegetazionali improduttivi ed adeguati al sito;*

Le dimensioni delle fasce di rispetto, sono applicate in caso di terreni pianeggianti o con pendenze non superiori al 15%. Con terreni che presentano pendenze di versante superiori al 15% le dimensioni saranno misurate sulla linea della massima pendenza.

5.2 **CP** Per gli aspetti di sicurezza e di salute pubblica, i filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto o reimpianto, provvisti di pali di sostegno e di tiranti, disposti sia parallelamente che perpendicolarmente dalle strade ad uso pubblico e/o piste ciclabili, devono essere posti a una distanza non inferiore a:

- 6 m *dal ciglio stradale;*
- 10 m *dalla parete più vicina dei fabbricati, con obbligo di inserimento di siepe o fascia alberata di almeno 3 m, costituita da varietà arboree ed arbustive autoctone, con precoce formazione fogliare in grado di trattenere eventuale deriva da prodotti fitosanitari;*
- 7 m *dai confini di proprietà e dagli orti familiari con obbligo di inserimento di siepe o fascia arboreo-arbustiva di almeno 3 m;*

Distanze diverse potranno essere precisate con il Regolamento di Polizia Rurale e/o attraverso lo strumento urbanistico comunale, **per particolari condizioni ambientali o adozione certificata di coltivazioni biologiche.**

5.3 Nel caso delle fasce di tutela per la salute pubblica la modalità di misura (lungo la massima pendenza) di cui al precedente punto 5.1., potrà essere applicata solo qualora l'oggetto della tutela si trovi a monte della fonte del possibile inquinamento da trattamento (vigneto, frutteto, oliveto) le distanze di cui al punto 5.2, sono aumentate di 1,5 volte in adiacenza ad aree frequentate dalla popolazione vulnerabile particolarmente sensibili (sez. D gestione ed uso Prodotti Fitosanitari art. 1 comma 9 esplicitato all'art. 9 comma 13);

5.4 La realizzazione delle siepi antideriva, dovrà essere circoscritta alle parti più vulnerabili come le pertinenze delle abitazioni e delle presenze insediative diffuse, le aree marginali agli insediamenti, gli aggregati rurali e i centri storici. Vanno evitate il più possibile, barriere "vegetali continue" lungo strada, in particolare nel caso di strade e percorsi panoramici, le cui visuali devono essere diversamente salvaguardate.

5.5 **Le fasce prative, le siepi e/o formazioni boscate, di separazione tra le unità colturali o di interruzione della tesatura dei filari di cui ai punti 3.2 e 3.3 potranno avere una larghezza prossima ai seguenti valori indicativi:**

- 5 m *fascia prativa mantenuta falciata di specie erbacee tipiche dei prati pascoli locali;*
- 3 m *siepe plurifilare di specie forestali o fruttifere tipiche;*
- 5 m *di formazioni boscate, siepi, o prati arborati, dimensionate sulla base del 10% della superficie interessata dall'intervento fondiario*

## **6. SOSTEGNI VIVI E TUTORI**

- 6.1 I tutori dovranno essere preferibilmente in legno utilizzando le specie tipiche locali, castagno e robinia. Tutori di materiali diversi, dovranno in ogni caso possedere caratteristiche cromatiche e dimensionali simili ai tutori in legno utilizzati secondo le tecniche tradizionali (palo in castagno sbrecciato in lungo i due o quattro parti, o paleria di robinia, eventualmente trattati con verde-rame), e non dovranno rilasciare in ambiente sostanze tossiche inquinanti.
- 6.2 **CP** I sostegni da utilizzare nell'impianto di nuovo arboreto dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- sostegni principali e a testa dei filari:
    - pali in legno di castagno o robinia; a capo-filare saranno messi a dimora, anche alternati, soggetti arboreo-arbustivi specie fruttifere o forestali tipiche locali, anche con funzione di sostegno.
  - sostegni secondari:
    - aste in metallo tipo corten o similari alternati alla paleria in legno principale;
    - pali in cemento colorato in marrone.
- 6.3 **CP** Il sesto d'impianto sarà ripristinato qualora coerente con la pendenza e l'esposizione dei versanti nell'interpretazione offerta dall'agricoltura tradizionale. Nel caso di interventi straordinari o a fine vita dell'impianto quindi, le esposizioni, i sestri d'impianto ed i materiali non coerenti saranno modificati e sostituiti in conformità ai presenti indirizzi.

## 7. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MOSAICO CULTURALE

### 7.1 Prati

7.1.1 I prati, i prati stabili e i prati arborati, debbono essere conservati nella loro integrità di specie e funzionalità ecologica, in quanto componenti costitutive del mosaico di colture tradizionali, rappresentative del paesaggio agrario storico.<sup>2</sup> La loro eliminazione costituisce una grave compromissione dei valori di integrità e autenticità del paesaggio agrario collinare della “Core Zone” ed una sostanziale perdita dei valori ecologici presenti nella *Buffer Zone*.

7.1.2 **CP** All’interno della “Core Zone” si considerano pertanto incompatibili con i caratteri del paesaggio l’eliminazione dei prati con riconversione ad altra coltura, compreso il rimboschimento delle superfici prative.

**Sono in particolare vietati** interventi di alterazione del cotico erboso, l’impiego di diserbanti, disseccanti e prodotti di sintesi chimica, nonché l’utilizzo di sementi di specie alloctone, negli eventuali interventi di trasemina.

7.1.3 **CP** All’espansione delle colture specializzate derivanti da nuovi impianti, reimpianti o ripristini di coltivazioni abbandonate, dovranno essere ricavati adeguati spazi prativi mantenuti regolarmente falciati, a cui possono essere associate specie arboree fruttifere tipiche. Pertanto una quota non inferiore al **10%** dell’area, non interessata da viabilità di servizio e aree di manovra, dovrà essere conservata a prato, nel rispetto delle previsioni dello studio Endorflorvit.

7.1.4 I prati, i prati stabili e i prati arborati, comprese le aree prative marginali le colture, le capezzagne e le piste di servizio vanno mantenuti con le tradizionali tecniche agronomiche che prevedono:

- a) la semina iniziale del prato così come le successive trasemine, dovranno prevedere l’impiego di specie erbacee tipiche, provenienti da prati di prestito di accertato valore floristico, possibilmente presenti in aree limitrofe;
- b) l’impianto di singoli soggetti per la ricostituzione di prati arborati, dovranno prevedere la messa a dimora di specie fruttifere (meli, fichi, ciliegi ecc. ...) o produttive (gelsi, ulivi) tipiche locali, in forma isolata o a gruppi di pochi elementi, evitando in assoluto sestri d’impianto regolari o filari non storicamente documentati, e con una densità di copertura inferiore al 20%;
- c) lo sfalcio periodico, almeno una volta all’anno delle superfici mantenute a prato dovrà essere eseguita utilizzando preferibilmente strumenti a lama (falci, falcetti, barre falcianti);
- d) la sarchiatura superficiale del suolo, funzionali all’areazione e fertilizzazione del prato;

---

<sup>2</sup> Atlante ricognitivo dei Paesaggi del Veneto adottato con DGR 372 del 17.02.2009 e riadottato con DGR n. 427 del 10.04.2013.

#### **11. Integrità e qualità ecologica dei sistemi prativi**

*Salvaguardare l’integrità e la qualità ecologica dei sistemi prativi, in quanto elementi funzionali al mantenimento della biodiversità e caratteristici dell’identità dei luoghi.*

*11a. Incentivare le attività agricole di sfalcio, identificando delle parti di territorio sulle quali concentrare gli sforzi contro il degrado del prato e del pascolo e l’avanzamento spontaneo del bosco.*

*11b. Incoraggiare una gestione dei sistemi prativi che eviti l’eccessiva concimazione e l’uso di liquami in luogo di letame maturo.*

*11c. Programmare il ripristino di alcune praterie storicamente testimoniate, sulla base di adeguati studi preliminari.*

*11d. Individuare e incoraggiare specifiche attività turistiche e del tempo libero che garantiscano nuove forme di presidio del territorio agropastorale in declino.*



- e) il controllo della vegetazione infestante.

Nella gestione ordinaria dei prati si dovrà evitare:

- a) l'eccessiva concimazione che provoca riduzione e degrado della biodiversità di specie;
- b) l'impiego di liquami "freschi" al posto del letame maturo, sia per gli effetti sulla vegetazione, che per le possibili conseguenze sulla salute di animali e persone.

## 7.2 **Boschi**

7.2.1 Il Bosco, è soggetto a specifica disciplina che tutela gli aspetti selvicolturali, ecologico-ambientali e di difesa idrogeologica, dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34. che si applica integralmente in assenza della legge regionale di adeguamento.

Al Bosco, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 3 aprile 2018, n. 34, è riconosciuto un importante ruolo ecologico-ambientale ed un valore culturale legato alle tradizionali attività umane, oltre al ruolo produttivo e di difesa idrogeologica.<sup>3</sup>

7.2.2 Tra le finalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 si richiamano in particolare quelle relative alle lettere a, b e c), relativamente alla salvaguardia delle foreste nella diversità ecologica e bio-culturale, garantendo le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali, favorendo lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati.

7.2.3 **CP** La trasformazione del bosco per la riconversione a coltura è vietata nei "boschi affermati" documentati dalle foto aeree della ripresa **GAI 1954-55**, disponibile presso l'Aerofototeca del Sistema Informativo Territoriale della Regione del Veneto. Interventi localizzati, saranno possibili esclusivamente per interventi di difesa idrogeologica e ricomposizione a seguito di frane e smottamenti, a cui dovrà conseguire il ripristino del bosco nelle forme originarie.

7.2.4 La trasformazione del bosco è disciplinata dall'art. 8 del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34. Nell'ambito della "Core Zone" e della "Buffer Zone" la trasformazione del bosco, qualora ammessa, è comunque soggetta al ripristino dei coltivi, con modalità e forme coerenti con l'originario assetto agrario del fondo, ed il miglioramento ecologico ambientale del contesto;

7.2.5 È sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, ai sensi *Art. 7 comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34*. I margini del bosco limitrofo agli interventi di **trasformazione del bosco**, dovranno presentare un andamento naturali (non perfettamente rettilineo), ed essere sottoposti a cure colturali e messa a dimora di specie arbustive tipiche, al fine di mitigare l'effetto denudazione conseguente all'interruzione drastica del bosco.

---

<sup>3</sup> La rilevanza paesaggistica di una formazione forestale è valutabile in rapporto ai propri caratteri ecologico-ambientali: morfologici, biologici, naturali e storico-culturali: identitari, percettivi, che connotano i rapporti tra il paesaggio forestale, il territorio e i suoi modi d'uso presenti e/o passati, ed è determinabile in funzione del ruolo tuttora svolto dalla formazione forestale stessa. La tendenza del bosco di occupare gli spazi abbandonati dall'agricoltura, che ne ha favorito la recente espansione, ha provocato nella maggior parte dei casi una contrazione dei valori ecologico-ambientali, fino a costituire reali forme di degrado del paesaggio storico, sia agrario che forestale.



7.2.6 **CP** All'espansione delle colture specializzate dovranno corrispondere spazi destinati all'impianto di specie arboree forestali tipiche o ad integrazione dei boschi affermati limitrofi, o spazi destinati alla realizzazione di siepi e/o filari di specie tipiche locali. All'interno della "Core Zone", in aggiunta alle compensazioni, in caso di trasformazione del bosco, per qualunque utilizzo, anche per il ripristino di ex coltivi, è prevista la ricostituzione di una porzione di bosco nelle forme storicamente accertate per una percentuale del **10%** dell'area interessata dagli interventi, da realizzare in continuità con i "boschi affermati" di cui al punto 7.2.3, o per la realizzazione di siepi e fasce boscate di separazione delle unità colturali.

## 8. SIEPI, MACCHIE BOScate ED ELEMENTI ARBOREI, FLORISTICI

8.1 Nell'ambito della "Core Zone" e nella "Buffer Zone", le "siepi", rappresentano un elemento fondamentale della rete ecologica ed uno degli elementi di forte caratterizzazione del mosaico agrario in grado di assicurare un elevato standard di servizi ecosistemici.

8.2 **CP** È pertanto vietata l'eliminazione dei sistemi vegetali costituiti da: siepi, e macchie boscate, Ne è consentita comunque la riorganizzazione finalizzata all'aumento della biodiversità ed alla riconnessione della rete ecologica, con un'attenzione particolare all'aspetto percettivo (presenza di arbusti e alberi con fioriture stagionali evidenti, inserimento di landmark vegetali cipressi, alberi isolati ecc.) e con funzione protettiva e contro la "deriva" dei trattamenti.

8.3 Sono possibili interventi di miglioramento e riqualificazione, finalizzata all'aumento di biodiversità e con funzione protettiva, la riconnessione della rete ecologica e contro la "deriva" dei trattamenti, con un'attenzione particolare all'aspetto percettivo rappresentato dalle incisioni vallive e dalle scarpate.

8.4 Dovrà essere garantita la conservazione attiva di tutte le coltivazioni, legnose, arbustive ed erbacee e con un buon equilibrio con le componenti boschive, la rete ecologica minore e con le strutture della Rete Natura, migliorando gli elementi formanti l'ecotono e la connessione ecologica con gli elementi di naturalità presenti, quali boschi, siepi, macchie boscate e corsi d'acqua anche alla luce delle risultanze dei Progetti D.E.R.I.V.A. ed Endoflorvit<sup>4</sup>;

8.5 Le singolarità naturalistiche e ambientali gli elementi arborei e floristici che derivano direttamente dalle pratiche agronomiche tradizionali e dalla cultura locale quali:

- filari e sistemazioni tradizionali;
- alberate e grandi alberi;
- impianti di aucupio.

e che rappresentano particolari aspetti di rilievo paesaggistico, vanno sottoposti a cure colturali conservative e migliorative.

8.6 **CP** All'espansione delle colture specializzate dovrà corrispondere il miglioramento e l'integrazione degli elementi arborei e floristici esistenti, con la messa a dimora di specie autoctone o storicamente inserite nell'ambiente (pruni, cornioli, ciliegi, alberi da frutto tradizionali e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali) nei luoghi marginali l'impianto a

---

<sup>4</sup> Si veda il paragrafo conclusivo "Documenti di riferimento alla norma".

ricostituzione di valli denudate, o nelle sommità collinari o in prossimità di edifici rurali, coerentemente con le forme tradizionali documentate.

8.7 **CP** Nel caso di sistemazioni agrarie che implicino la riorganizzazione di vaste superfici, superiori complessivamente ad 1 ha (un ettaro) in *Core Zone* e a 2 ha (due ettari) nella *Buffer Zone*, dovrà essere previsto l’inserimento di filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati, delle specie sopraelencate o comunque tipiche e ricorrenti, **nelle percentuali previste ai punti 7.1.3 e 7.2.6.**, al fine di ricomporre una diversità di forme per quanto possibile prossima all’assetto storico dei luoghi desumibile dalle foto aeree GAI 1954-55, o Reven ’80, conservando le piante di pregio (roveri, gelsi, peri, meli, noci, ecc.) esistenti, in particolare se autoctone e di età superiori ai 50 anni, anche qualora ricadano all’interno del futuro vigneto; in caso di impossibilità ne va previsto il reimpianto.

## **9 VIABILITÀ INTERPODERALE E RECINZIONI**

9.1 **CP** Nell’ambito della “*Core Zone*” e nella “*Buffer Zone*”, gli interventi per la realizzazione della nuova viabilità interpodereale dovrà avvenire con le stesse caratteristiche dei percorsi di interesse storico, conservando i caratteri originari (sterrato, lastricato, acciottolato, ecc.);

9.2 **CP** All’interno della “*Core Zone*” in caso di pendenze elevate e in modo limitato ai tratti soggetti a maggior attrito si potrà far uso di manti di usura con mescola di inerti locali e cls, con cromie analoghe a quelle della viabilità tradizionale, garantendo in ogni caso una efficace sgrondo e regimazione delle acque;

9.3 **CP** All’interno della “*Core Zone*” sono ammesse recinzioni limitatamente alla pertinenza delle abitazioni o di altri fabbricati. Altre forme di delimitazione delle proprietà potranno essere realizzate con elementi naturali, quali siepi, filari, ecc.

## **B2 – TITOLO ABILITATIVO E DOCUMENTAZIONE TECNICA**

### **1. Elenco indicativo degli interventi di Miglioramento e Ricomposizione Fondiaria soggetti a titolo abilitativo:**

Interventi di Trasformazione Strutturale e permanente del suolo:

- Dissodamenti e movimenti terra per rettifiche, livellamenti;
- Regimazione delle acque, bonifiche ed impianti irrigui con un nuovo assetto poderale, finalizzato alla meccanizzazione delle operazioni colturali;
- Nuova viabilità di accesso e servizio;
- **Cambio culturale da terreno saldo a periodica lavorazione (con e senza opere): da *Bosco, Pascolo e Prato stabile a coltivazione turnaria (seminativi) e a coltivazione permanente (oliveto, frutteto, vigneto ...)*<sup>5</sup> ;**

Interventi di Recupero della conformazione originaria e di ripristino culturale:

- Ripresa delle frane e smottamenti con adeguati movimenti terra, tuttavia contenuti all'interno del fondo, anche con realizzazione di drenaggi profondi e superficiali, miglioramento del sistema di sgrondo, raccolta e convogliamento delle acque
- Contenimento/Eliminazione delle formazioni forestali spontanee invasive dei coltivi *Art. 5 comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34*
- **Ripristino di colture su terreni abbandonati da più di **20 anni**, invasi da formazioni arboree e arbustive non classificabili "bosco" ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34.**

Manutenzione Straordinaria:

- Ricostituzione e miglioramento dei drenaggi profondi esistenti
- Ripresa di gradoni, ciglioni erbosi, per il mantenimento strutturale dei terrazzamenti
- Ceduazione di filari, siepi e formazioni forestali in genere
- Realizzazione di terre armate o rinforzate senza alterazione dei profili originari

### **2. Elenco indicativo degli interventi di Gestione e Miglioramento Fondiario soggetti ad attività libera:**

- Espianto e reimpianto di coltivazioni permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) con il mantenimento dei sestri d'impianto, e della morfologia esistente;
- la messa a dimora di specie arboree ed arbustive (fruttifere e forestali) a mitigazione e completamento degli impianti produttivi;
- Aratura e fresatura con una profondità massima di 50 cm, funzionali alla semina di colture turnari e catastalmente classificate a seminativo o seminativo arborato;
- Sarchiatura di colture prative o relitti prativi - Sfalcio dei prati;
- Modeste riprofilature superficiali per il mantenimento delle linee di deflusso conseguenti a erosioni o depositi
- Manutenzione ordinaria di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti - Riattivazione di scoline, fossati ecc. ostruiti;
- Semine/idrosemine, con o senza geo-tessuti, bio-stuoie, per interventi puntuali di difesa di gradoni e terrapieni, per il mantenimento delle forme originali in condizioni di sicurezza
- Ripresa dei muri a secco e ripristino di pavimentazioni stradali lastricate.
- Eliminazione della vegetazione infestante (rovo, convolvolo, vitalba) e spietramento superficiale
- Sostituzione di singole viti o altre piante arboree
- Sostituzione di singoli tutori all'interno dei vigneti o altri arboreti
- Pareggiamento dei terrazzamenti nelle aree collinari e/o pareggiamento e sistemazione superficiale dello spazio interfilare dovuto alla costipazione del terreno durante il passaggio delle macchine agricole

---

<sup>5</sup> Vedi Glossario Allegato "D"

### 3. Documentazione Tecnica

Gli interventi di ricomposizione fondiaria e sistemazione agraria per l'impianto di colture permanenti e trasformazioni colturali, dovranno essere accompagnati da una **relazione** che renda conto del quadro normativo di riferimento e della pianificazione urbanistica comunale per quanto conformata al presente "Disciplinare Tecnico", con una documentazione grafica e fotografica adeguata alla comprensione dello stato dei luoghi, ante e post intervento, con particolare attenzione alle modifiche indotte nell'ambiente e nel paesaggio.

La Relazione a redatta da tecnici abilitati dovrà contenere, oltre alle informazioni di carattere generale di cui sopra, gli elaborati grafici di progetto e le relazioni specialistiche in ragione dell'entità degli interventi e dei titoli abilitativi richiesti, che nel caso di interventi di trasformazione strutturale e permanente del suolo dovranno essere:

#### **Relazione Tecnica**

- a) la descrizione dettagliata degli interventi di conformazione del suolo: movimenti di terra, opere di sostegno e difesa;
- b) la descrizione delle opere idrauliche per lo smaltimento delle acque e per la difesa dei versanti: drenaggi, recapiti delle acque, con calcolo idraulico delle portate in caso di nuovi recapiti;
- c) misure per contrastare le erosioni: inerbimenti, raccolta delle acque superficiali;
- d) descrizione del nuovo arboreto: sistemazione dei filari, tutori e misure di mitigazione desunte dalla relazione paesaggistica;
- e) **analisi storica** delle trasformazioni e dei diversi usi agro-forestali dell'area di intervento e dell'immediato intorno riferita agli ultimi 60 (sessanta) anni, con successione di foto aeree storiche (GAI 1954-55 e/o REVEN 83) ed ortofoto recenti dal 2003 al 2015, nonché eventuali riprese fotografiche d'epoca e certificati catastali storici;
- f) rilievi topografici realizzati prima dell'intervento corredati di piani quotati a curve di livello dotati di monografie dei caposaldi;<sup>6</sup>
- g) rilievi fotografici panoramici o effettuati con drone
- h) estremi catastali attuali dei fondi oggetto dell'intervento;
- i) verifica di conformità alla pianificazione urbanistica, territoriale e di settore.

#### **Elaborati cartografici di progetto:**

- a) planimetria in scala appropriata su piano quotato e con indicazione delle sezioni verticali eseguite, con la rappresentazione fisica dello stato di fatto e dell'ipotesi di progetto, delle eventuali superfici forestali in riduzione e di quelle interessate dalle misure compensative, con rappresentate le singolarità geologiche da tutelare (doline, grotte, massi erratici ...) e relative fasce di rispetto;
- b) planimetria in scala appropriata su piano quotato e con indicazione delle sezioni verticali eseguite, con indicati i parametri tecnici del progetto;
- c) le sistemazioni agronomiche del vigneto, con indicate le pendenze effettive di versante e le pendenze sui filari;
- d) la viabilità di servizio e le piste di manovra;
- e) i drenaggi profondi e superficiali e i recapiti, con i particolari degli scarichi, comprensivi della sistemazione del punto di alimentazione del corpo recettore;
- f) le aree interessate dai movimenti terra;
- g) le aree da riservare nella misura del 10% all'integrazione del "prato" e del "bosco", come previsto al punto 7.1.3 e 7.2.6;

---

<sup>6</sup> Tutti i nuovi impianti e reimpianti che prevedono movimenti terra dovranno essere provvisti di piano quotato ex-ante individuato attraverso un caposaldo certo;

- h) sezioni in numero congruo ed estesi anche al di fuori dell'ambito di intervento con riportati i profili dello stato di fatto e di progetto, gli sterri e i riporti.

**Relazione geologica-geotecnica** e relazione di compatibilità idraulica che sia corredata per tutti i nuovi impianti e reimpianti da un progetto di sistemazione idrogeologica dei versanti e dei drenaggi che dovrà dimostrare l'invarianza idraulica in termini di tempi di corrivazione ed assicurare adeguate opere di sedimentazione delle particelle solide mobilizzate;

**Relazione agronomica e forestale** con una specifica descrizione delle caratteristiche dei suoli presenti nell'area e delle misure che si prevede di attuare per garantire la ricomposizione delle caratteristiche dei suoli anche con riferimento alle misure compensative forestali;

**Documentazione** fotografica dello stato di fatto;

**Relazione paesaggistica** ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per tutti gli interventi riguardino aree ed immobili tutelati per legge, o dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 142 e/o 136 del D.Lgs 42/04;

**Relazione di V.INC.A.** come previsto per i siti di Rete Natura 2000, con individuazione habitat prioritari.

In caso di interventi di minore entità quali di recupero della conformazione originaria e di ripristino colturale e o di manutenzione straordinaria, comunque soggetti a titolo abilitativo l'entità della documentazione sarà adeguata alla necessità di rappresentazione e illustrazione del progetto, che nel caso di semplice comunicazione si può ridurre a:

- relazione sintetica sulla natura e modalità degli interventi di trasformazione;
- notizie sullo stato dei luoghi (foto);
- riscontro con il presente disciplinare come recepito dello strumento urbanistico del comune;
- presenza di norme di livello superiore e di eventuali habitat;
- planimetria localizzativa ed estremi catastali.